

PROTOCOLLO N°

--

AL SINDACO- Autorità di P.S.
CAMPOLONGO MAGGIORE
VIA ROMA 68 – 30010
CAMPOLONGO MAGGIORE - VE

ALLA QUESTURA DI VENEZIA
UFFICIO IMMIGRAZIONE
30100 VENEZIA - VE

COMUNICAZIONE DI: CESSIONE FABBRICATO ASSUNZIONE OSPITALITA'

Il/La Sottoscritto/a _____

In qualità di: cedente datore di lavoro ospitante

Nome		Cognome	
_____		_____	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia/Nazione	
_____	_____	_____	
Comune di Residenza		Indirizzo	
_____		_____	
Tipo documento		N° documento	
_____		_____	
Rilasciato da	in data	Codice fiscale/P.IVA Ditta	
_____	_____	_____	

Dichiara/comunica che in data _____ ha:

- Fornito ospitalità per mesi _____ motivo _____
- Ceduto proprietà dell'immobile
- Ceduto godimento immobile
- Assunto

Cessionario [] lavoratore [] ospitato []

Nome		Cognome	
_____		_____	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia/Nazione	
_____	_____	_____	
Comune di Residenza		Indirizzo	
_____		_____	
Tipo documento		N° documento	
_____		_____	
Rilasciato da	in data		
_____	_____		

Fabbricato sito in:

Comune	Via	Civico
_____	_____	_____

Piano	Scala	Interno	n° vani	accessori	ingressi

Campolongo Maggiore _____

Il dichiarante _____

NORMATIVA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito in legge 18/05/1978 n. 191 (Gazz.Uff. 19 maggio 1978, n. 137) – D.Lgs 23/2011 e DL 70/2011 conv. Con L. 106/2011 – Circ.Min.Int.557/2011 – D.L. 79/2012 – Circolare Min. Int. 557/2012
 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro **48 ore** dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario.

(1) La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

(2) Le comunicazioni debbono avvenire entro **48 ore** dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

(3) Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

(4) La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell'apposito modulo, al Commissariato di P.S. nella cui circoscrizione risulta l'immobile o, ove questo manchi, al Sindaco del Comune ove l'immobile è situato.

(5) La comunicazione non è più dovuta per i cittadini italiani in caso di contratto di comodato d'uso o di contratto di locazione o compravendita ad uso abitativo se registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

Si precisa inoltre che la comunicazione di cessione fabbricato deve essere presentata, nei casi previsti, anche nel caso in cui l'immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti.

(6) La presente dovrà essere accompagnata da una fotocopia semplice del documento di riconoscimento (Carta identità – passaporto) del cedente/datore di lavoro/ospitante e del cessionario/lavoratore/ospitato
 Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,90 a € 1.549,00. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla Polizia Municipale del Comune ove si trova l'immobile. In caso di pagamento entro 60 gg. la sanzione è ridotta a € 206,00. La sanzione è applicata dal Sindaco ed i proventi sono devoluti al Comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.)

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lvo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati personali richiesti saranno utilizzati solamente per il procedimento in corso. L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad inserire i dati nell'archivio informatico e cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti", si può avere accesso ai dati, chiederne la modifica o la cancellazione.